L'interpello. Le Entrate ribadiscono che le società di professionisti producono reddito d'impresa

# Per le Stp tassazione con l'Ires

## Cristiano Dell'Oste Cristina Odorizzi

MILANO

Stralciata dal decreto semplificazioni, la disciplina fiscale delle società tra professionisti (Stp) resta affidata alle Entrate. Che confermano la linea secondo cui le Stp producono reddito d'impresa, e non di lavoro autonomo. Il chiarimento datato 16 ottobre è contenuto nella consulenza giuridica 954-55/2014, elaborata dalla Direzione centrale normativa in risposta a un'istanza dell'Ordine dei commercialisti di Trento.

La soluzione dell'Agenzia va nella direzione opposta rispetto a quella ipotizzata nelle bozze preliminari del decreto, secondo cui le Stp avrebbero dovuto produrre redditi di lavoro autonomo. Una soluzione gradita ad alcune categorie professionali, ma poi non inserita nella versione finale del decreto, varato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana.

#### Il chiarimento

Nella risposta, le Entrate ripercorrono la normativa in tema di Stp, osservando che le società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice civile, e pertanto sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le sole deroghe e integrazioni previste dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 10 della 183/2011 e nel regolamento attuativo, il Dm Giustizia 34 dell'8 febbraio 2013.

Ma il punto è che né la legge, né il regolamento dicono nulla sul trattamento fiscale dei redditi prodotti dalle Stp. Da qui la conclusione dell'Agenzia: il reddito complessivo delle Stp è tassato come reddito d'impresa in base agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir. In questo quadro, l'esercizio dell'attività professionale non ha alcuna rilevanza, ma è determinante il fatto che la società opera con una veste giuridica societaria.

Quindi la società professiona-

le in forma di società di capitali è soggetta a Ires mentre quella in forma di società di persone escluse solo le società semplici sconta l'Irpef con le regole del reddito d'impresa, da qualsiasi fonte provenga (regola dell'assorbenza del reddito d'impresa). Una presa di posizione che vale anche ai fini dell'applicazione dell'Irap, per la quale il valore della produzione dovrà essere calcolato secondo le regole valide per gli imprenditori commerciali (articoli 5 e 5-bis del Dlgs 446/97) al posto di quelle per i lavoratori autonomi (articolo 8).

Il fatto che le Stp producano reddito d'impresa fa sì che i compensi per le loro prestazioni professionali non debbano essere sottoposti alla ritenuta d'acconto (articolo 25, Dpr 600/1973). Ma il vantaggio, secondo diversi osservatori, non compensa il passaggio dal regime di cassa (tipico dei professionisti) a quello di competenza (proprio delle società). Il timore è quello che la Stpin un periodo di crisi economica come quello attuale—si possa trovare spesso ad "anticipare" le imposte su prestazioni fatturate, ma non ancora incassate.

### Il precedente

Il chiarimento delle Entrate è identico a quello reso prima dell'estate - con la consulenza giuridica 954-93/2014 - in risposta a una Srl costituita per svolgere le attività di dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale e consulente del lavoro. Tra la prima e la seconda risposta, però, c'è stato l'esame parlamentare del Dlgs semplificazioni, con l'inserimento e poi lo stralcio della norma che avrebbe dovuto far rientrare le Stp nell'alveo del lavoro autonomo. Una norma che peraltro era già inserita nel Ddl sulle semplificazioni varato dal Governo Letta nel 2013 e poi confluito per buona parte nel primo provvedimento attuativo della delega.

In attesa che arrivi la legge a disciplinare la questione, restano due punti fermi: la linea delle Entrate, che pare ormai attestata sul reddito d'impresa, e lo scarsissimo appeal delle Stp tra i professionisti (sia per l'incertezza sull'inquadramento fiscale, sia per la limitata convenienza del regime tributario).

# L'anticipazione



